

Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans.

Relatore: Italo BECCHETTI

ART. 1 (Invariato)

Sono soggetti alle norme della presente legge i veicoli a motore di cui al primo comma, lettere f) e l), dell'articolo 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal terzo comma della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti "auto-caravans".

ART. 2 (Invariato)

Al fini della applicazione delle ordinanze emanate dagli enti proprietari o gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al precedente articolo 1, e della legge 10 febbraio 1982, n. 38, le auto-caravans debbono essere considerate come ogni altro autoveicolo, indipendentemente dalle loro caratteristiche di alloggio.

ART. 4 (Invariato)

Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei LL.PP., emana norme da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale intese a determinare, sulla base del decreto ministeriale 16 giugno 1983, i criteri tecnici per la costruzione, gli equipaggiamenti ed i dispositivi di sicurezza che le auto-caravans debbono possedere in relazione alla loro destinazione abitativa e veicolare.

Art. 6 - I campeggi e le aree di sosta pubbliche e private devono essere dotati di punti di scarico secondo le norme del precedente articolo. Il relativo servizio deve essere fornito anche se l'auto-caravans non sosta nello stesso campeggio. Le tariffe del servizio vengono fissate, d'intesa con le regioni, dal Comitato provinciale prezzi. È fatto obbligo al campeggio di fornire il servizio di scarico entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7 (Invariato)

Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli precedenti, per quanto riguarda gli effluenti luridi, si applicano anche agli autobus ed agli altri veicoli dotati di WC interno. Gli autobus non possono servirsi degli scarichi del campeggio.

ART. 9 (Invariato)

Gli enti locali fissano i criteri per la determinazione dei costi di parcheggio e per la relativa riscossione nelle aree di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

ART. 3

La regolamentazione prevista dal testo unico sulla disciplina della circolazione stradale di cui al precedente articolo 1 per tutte le categorie di autoveicoli in materia di accesso, circolazione e sosta è estesa anche alle auto-caravans.

Soluzione A eliminazione commi 2 e 3.
Soluzione B così modificata:

~~Nelle aree urbane, il Comune, in aggiunta ai poteri previsti dai successivi articoli 8 e 9, può stabilire particolari limitazioni per motivi di protezione dell'ambiente.~~

Il Comune in alcune zone del solo centro storico può stabilire, per motivi di protezione dell'ambiente, limitazioni orarie di sosta purchè estese ad ogni categoria di autoveicoli.

In tal caso il Comune deve riservare alle auto-caravans zone di sosta in misura non inferiore al 10% della superficie globalmente destinata a parcheggio.

ART. 5

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dei trasporti e del turismo, d'intesa con le regioni, determina, con propri decreti, i criteri per la realizzazione di impianti per i servizi igienico-sanitari sulle strade e sulle autostrade nelle aree di sosta delle auto-caravans.

Ogni impianto deve essere indicato da un apposito simbolo che assumerà valore ufficiale. La relativa segnaletica dovrà essere diffusa sul territorio comunale in modo capillare.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri della sanità e dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le caratteristiche dei liquidi e delle materie chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici liquidi e delle materie chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici fatti defluire negli scarichi dei servizi previsti dal primo comma, ove essi siano stati realizzati nell'ambito del territorio comunale.

È vietato lo scarico al di fuori degli impianti di cui al primo comma.

I contravventori saranno puniti con sanzioni amministrative, applicate dal Prefetti, del pagamento di una somma variante da un minimo di L. 10.000 a un massimo di L. 500.000.

ART. 8

Ad eccezione della permanenza nei campeggi e nelle aree ricettive organizzate, la sosta delle auto-caravans è limitata: dalle Autorità competenti:

a) nei centri urbani: conformemente alle norme previste per le autovetture o autobus;

b) fuori dai centri urbani: nelle zone pubbliche previste dalle autorità competenti, a quarantotto ore, similmente agli altri autoveicoli o autobus;

c) nelle aree demaniali marittime, fluviali o lacunari, a settantadue ore, similmente agli altri autoveicoli o autobus. per una durata non inferiore a 72 ore

I comuni possono deliberare, con i criteri di cui all'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al precedente articolo 1, l'istituzione di aree di parcheggio - a tempo determinato - esclusivamente riservate alla sosta e al ricovero delle auto-caravans.

Il Prefetto, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il

sicurezza, di pubblico interesse o di difesa nazionale, applicare misure più restrittive a tutti gli autoveicoli di cui alle lettere a), b) ed f) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico, sulla disciplina della circolazione stradale di cui al precedente articolo 1.

